

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1662 del 21/03/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL". ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI" PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, TANGENZIALE SUD, 53, DIREZIONE PARMA, KM 3+055.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1738 del 21/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno MARZO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL".

ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI" PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, TANGENZIALE SUD, 53, DIREZIONE PARMA, KM 3+055.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2385 del 19/11/2014 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL" (P.IVA. 04495361000), rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 93436 del 12/12/2014, per l'attività di "distribuzione carburanti", svolta presso l'impianto sito in Comune di Piacenza, Tangenziale sud 53, Direzione Parma, km 3+055, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi, S1 di acque reflue domestiche avente recapito su suolo, mediante un sistema di sub-irrigazione ed S2 di acque di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" confluyente nel canale consortile Nuovo di Quarto;

Vista la nota trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza, acquisita al prot. ARPAE n. 197134 del 21/11/2023, con cui è stata presentata dalla Ditta "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL", con sede legale a Roma (RM), Viale dell'Oceano Indiano n. 13, (P.Iva 04495361000), l'istanza finalizzata al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "distribuzione carburanti" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza, Tangenziale sud 53, Direzione Parma, km 3+055, relativamente allo scarico **S1** di acque reflue domestiche avente recapito su suolo, mediante un sistema di sub-irrigazione;

Considerato che:

- con note prott. n. 198465 del 22/11/2023 e n. 199324 del 23/11/2023, il Servizio Territoriale di ARPAE - Piacenza ha richiesto integrazioni documentali;
- con nota prot. n. 207045 del 05/12/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L.

241/90, con contestuale richiesta di integrazioni, comprensive della documentazione integrativa richiesta dal Servizio Territoriale di ARPAE con le suddette note prott. n. 198465/2023 e n. 199324/2023;

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 219409 del 27/12/2023, la ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa;

- con nota prot. n. 220400 del 28/12/2023 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 14120 del 24/01/2024 è stata prodotta dalla ditta la documentazione integrativa;

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 27297 del 12/02/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 9 del 15/03/2024 Sinadoc 39803/2022) risulta che:

- l'istanza di modifica sostanziale di cui al presente procedimento riguarda esclusivamente lo scarico S1 di acque reflue domestiche; per lo scarico S2 di acque di prima pioggia nulla varia rispetto a quanto già autorizzato con l'AUA di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2385 del 19/11/2014;
- la modifica riguarda la realizzazione all'interno del fabbricato "oil", di n. 2 docce e n. 1 servizio igienico, oltre all'installazione di n. 2 colonne composte da lavatrice ed asciugatrice a gettoni. Tali interventi hanno comportato l'installazione, nella rete esistente di scarico delle acque reflue domestiche, di 1 vasca condensa grassi, nonché l'adeguamento della lunghezza della condotta disperdente destinata allo scarico in subirrigazione;
- pertanto, a seguito di tale modifica, dall'insediamento originano n. 2 scarichi, come di seguito classificati:
 - scarico S1 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici del fabbricato adibito a magazzino e spogliatoio e del fabbricato "oil" adibito a locale servizi per autotrasportatori (con n. 2 docce, n. 1 servizio igienico e n. 2 colonne composte da lavatrice ed asciugatrice a gettoni), trattate mediante un sistema costituito da n°2 Fosse Imhoff, n° 1 degrassatore. Tale scarico recapita su suolo mediante un sistema di subirrigazione con condotta disperdente (avente una lunghezza pari a 18 metri lineari, corrispondente ad una capacità depurativa di 6 A.E.);
 - scarico S2 di acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento del piazzale adibito ad erogazione carburante, trattate mediante un sistema costituito da un pozzetto deviatore (PSC), n° 3 bacini di accumulo (V1, V3 e V4) e da un separatore oli a coalescenza (V2). Tale scarico recapita nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" confluyente nel canale consortile Nuovo di Quarto (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S2 è individuato con la dicitura "Prelievo prima pioggia" nella Planimetria "Stato di fatto – Planimetria generale con indicazione delle reti tecnologiche - Rev. 1 del 16/01/2024" trasmessa con le integrazioni;
- presso lo stabilimento è presente altresì lo scarico S3 di acque meteoriche con recapito in corpo idrico superficiale, non soggetto ad autorizzazione;

Atteso che:

- con nota prot. n. 29998 del 15/02/2024 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche recapitante su suolo mediante un sistema di subirrigazione;
- con nota prot. n. 45514 del 12/03/2024, assunta al prot. Arpa n. 48176 del 13/03/2024, il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 610 del 11/03/2024, con la quale è stato autorizzato lo scarico (S1) di acque reflue di acque reflue domestiche recapitante su suolo mediante un sistema di subirrigazione;

Dato atto che in data 14/03/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159 del 06/09/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0103490_20240314, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto nonché alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 563 del 09/03/2016, intestata alla Ditta ACCORD RENTING SRL;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2385 del 19/11/2014 - in favore della ditta "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL", con sede legale a Roma (RM), Viale dell'Oceano Indiano n. 13, (P.Iva 04495361000) per l'attività di "distribuzione carburanti", svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza, Tangenziale sud 53, Direzione Parma, km 3+055, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

◦ *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi, S1 di acque reflue domestiche avente recapito su suolo, mediante un sistema di sub-irrigazione ed S2 di acque di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" confluyente nel canale consortile Nuovo di Quarto;

2. di stabilire per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche, avente recapito su suolo mediante un sistema di subirrigazione, le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero degli A.E. serviti non può superare in alcun caso la massima potenzialità depurativa per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
- b) il sistema disperdente di sub-irrigazione deve mantenere nel tempo le caratteristiche tecniche per un corretto funzionamento che garantisca anche l'impossibilità di interferire con la falda sottostante. La distanza tra il fondo della trincea disperdente ed il livello massimo della falda acquifera non deve essere inferiore ad 1 m. dal piano campagna (considerato nelle condizioni di massima morbida), Pertanto, dovrà essere verificato periodicamente che nel tempo non avvengano progressivi innalzamenti della falda;
- c) il terreno interessato dalla trincea drenante non deve avere una pendenza superiore al 15 %;
- d) la sommità della trincea deve risultare sempre rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
- e) deve essere verificato periodicamente il corretto funzionamento del sifone di cacciata, in modo da garantire un'uniforme distribuzione del liquame lungo tutta la condotta disperdente;
- f) non si devono determinare fenomeni di impaludamento superficiale;
- g) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del pozzetto degrassatore e delle fosse Imhoff devono essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- h) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle fosse Imhoff e del degrassatore; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- i) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. di stabilire per lo scarico S2 di acque di prima pioggia, avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso stradale" confluyente nel canale consortile Nuovo di Quarto, le seguenti **prescrizioni**:

- a) lo scarico di acque di prima pioggia deve rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), i limiti della tabella 3 allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportati:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di trattamento devono essere mantenuti sgombri in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di

emergenza e campionamenti delle acque reflue;

- c) la periodica manutenzione del sistema di trattamento deve avvenire con frequenza adeguata secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice; in tutti i casi, almeno una volta all'anno, dovranno essere eseguiti gli spurghi dalla vasca di prima pioggia e dal disoleatore, nonché la sostituzione del filtro a coalescenza;
- d) le condotte fognarie dell'insediamento dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti d'ispezione, con particolare attenzione alla rimozione di sedimenti e detriti dai pozzetti sottostanti le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale;
- e) la pompa posta all'interno della vasca di prima pioggia deve essere predisposta per immettere dopo 4872 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima non superiore a quella prevista dalla scheda tecnica del disoleatore;
- f) deve essere assicurato il deflusso regolare dello scarico fino al punto di immissione nel corpo idrico recettore;
- g) deve essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, su cui annotare:
 - le verifiche relative al corretto funzionamento del sistema di trattamento e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso;
 - modifiche, malfunzionamenti e/o disservizi di cui alla successiva lettera i);
- h) in caso di cessazione dell'attività, il registro di cui al punto precedente dovrà essere consegnato all'ARPAE (SAC e ST) di Piacenza;
- i) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC), all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo:

- che i fanghi, le morchie oleose e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- quanto prescritto, relativamente allo scarico S2, dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel proprio parere del 26/08/2014, prot. N° CBP/7776 e precisamente:
 - “le caratteristiche del manufatto di immissione nel fosso stradale, afferente al canale consortile, quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte, devono essere realizzate o adattate tenendo conto che durante particolari eventi temporaleschi la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna”;
 - “dovrà essere assicurata la manutenzione del tratto di fosso stradale compreso tra la rete fognaria e la rete consortile di bonifica”;

5. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di “AUA”, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del

rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.